



PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
Servizio V - Valutazioni ambientali, AIA, Opere Idrauliche

**AGGIORNAMENTO n. 1 del 16/09/2013 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 01 DEL 22/09/2008**

ATTIVITÀ IPPC 5.4 - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

IPPC 5.3 - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/Cee ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

PROPONENTE E TITOLARE: Comune di Sassari

GESTORE: ATI Riccoboni S.p.A. - Impresa Dott. Mario Ticca srl costituiti in società consortile denominata IRGESA Scarl

UBICAZIONE: Località Scala Erre - Comune di Sassari

PRECEDENTE AUTORIZZATO: A.I.A. n. 1 del 22/09/2008

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 (G.U 11 agosto 2010 n. 186 S.O. 184)
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 gennaio 2007, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";
- VISTO** l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

- VISTA** la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTE** le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA** la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di A.I.A. e norme transitorie";
- VISTA** la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la sopra citata Legge 243/2007;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10/12/2008 Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/02/2012 Direttive regionali in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO** il D.M. 27 settembre 2010. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 39/23 del 2008 che approva le Direttive Regionali in materia di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività per lo smaltimento rifiuti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 73/7 del 20/12/2008 concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti- Sezione Rifiuti Urbani;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 13/4/2010 concernente i criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- VISTA** la circolare della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 6201 del 15.03.2012;
- VISTA** l'A.I.A. n. 1 del 22/09/2008;
- VISTA** la documentazione trasmessa dal Comune di Sassari a questa Provincia con nota:
- ▲ prot. n. 45527 del 20/11/2008, con cui si trasmettevano le volture delle polizze già intestate alla Regione Sardegna e la nuova polizza, in ottemperanza all'art. 5 lett. j dell'AIA in oggetto;
 - ▲ prot. n. 48787 del 15/12/2008 con cui si trasmetteva documentazione parziale in riferimento alla prescrizione di cui all'art. 8 punto 8 del provvedimenti di AIA;

- ^ prot. n. 50191 del 23/12/2008 con cui si trasmetteva il calcolo aggiornato delle volumetrie residue determinante un incremento delle stesse rispetto a quanto riportato in AIA;
- ^ prot. n. 37 del 05/01/2009 con cui si trasmettevano gli elaborati in ottemperanza all'art. 8 punti 4 e 7 dell'AIA;
- ^ prot. n. 2004 del 21/01/2009 con cui veniva trasmessa la documentazione in ottemperanza alle lettere f e g dell'art. 5 e all'art. 8 dell'AIA;
- ^ prot. n. 3221 del 29/01/2009 con cui veniva trasmesso l'adeguamento delle polizze per la copertura finanziaria relative ai moduli 2, 3 e 9a;
- ^ prot. n. 10386 del 13/03/2009 con cui veniva richiesta una proroga per l'ottemperanza all'art. 8 punto 3 dell'AIA relativo alla presentazione del progetto di recupero energetico del biogas;
- ^ prot. n. 12336 del 25/03/2009 con cui veniva trasmessa la documentazione in ottemperanza all'art. 8 punti 4 e 9 dell'AIA;
- ^ prot. n. 35758 del 08/09/2009 con cui si presentava la relazione annuale del 2008;
- ^ prot. n. 37598 del 23/09/2009 con cui veniva richiesta proroga di 6 mesi per la presentazione del modello idrogeologico;
- ^ prot. n. 43864 del 03/11/2009 con la quale si comunicava l'avvio dell'esercizio della campagna di attività mediante impianto mobile di triturazione, deferrizzazione e vagliatura presso l'impianto IPPC;
- ^ prot. n. 1841 del 20/01/2010 con cui veniva trasmesso il primo stato di avanzamento dello studio finalizzato alla redazione del modello geologico ed idrogeologico del sito;
- ^ prot. n. 3284 del 01/02/2010 con cui veniva richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del materiale di sottovaglio ottenuto dall'impianto mobile di triturazione, deferrizzazione e vagliatura dei rifiuti
- ^ prot. n. 4647 del 08/02/2010 con cui si trasmettevano gli elaborati integrativi del progetto relativo ai lavori di realizzazione degli impianti di preselezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 9398 del 08/03/2010 con cui si richiedeva aumento delle volumetrie del Modulo 6 per un quantitativo di 60.086,13 m³ da decurtare dalla volumetria complessivamente autorizzata nel progetto iniziale;
- ^ prot. n. 12646 del 29/03/2010 con cui veniva richiesta l'autorizzazione all'esercizio del Modulo 5 e contestualmente veniva trasmesso il calcolo delle garanzie finanziarie;
- ^ prot. n. 13559 del 02/04/2010 con cui si trasmetteva la relazione annuale del 2009;
- ^ prot. n. 14982 del 12/04/2010 con cui si trasmetteva la relazione integrativa relativa all'ampliamento del Modulo 6 consistente in planimetrie e sezioni;



- ^ prot. n. 26001 del 22/06/2010 con cui venivano trasmesse le appendici delle polizze relative alla gestione operativa dei moduli 2, 3, 3bis, 6, 7, 8, 9a e, per la gestione post-operativa, dei moduli 3bis, 6, 7 e 8;
- ^ prot. n. 26007 del 22/06/2010 con cui si chiedeva l'autorizzazione allo spostamento del pozzo di monitoraggio della falda acquifera n°7;
- ^ prot. n. 32930 del 16/08/2010 con cui si comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per l'impianto compostaggio e si fornivano chiarimenti sulle tempistiche dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 8 punti 6 ed 1 ed alla presentazione del modello idrogeologico;
- ^ prot. n. 36986 del 22/09/2010 con cui veniva trasmesso il secondo stato di avanzamento dello studio finalizzato alla redazione del modello geologico ed idrogeologico del sito;
- ^ prot. n. 39312 del 08/10/2010 con cui veniva reiterata la richiesta di autorizzazione all'esercizio del Modulo 5;
- ^ prot. n. 40444 del 14/10/2010 con cui veniva trasmessa, in ottemperanza all'art.8 punto 6 dell'AIA, copia del documento di valutazione di impatto acustico;
- ^ prot. n. 50686 del 29/11/2010 con cui si richiedeva ulteriore aumento delle volumetrie del Modulo 6 per un quantitativo di 15.000 m³ da decurtare dalla volumetria complessivamente autorizzata nel progetto iniziale e contestuale proposta di calcolo per l'adeguamento delle garanzie finanziarie;
- ^ prot. n. 50220 del 25/11/2010 con cui, in riscontro alla richiesta di integrazione documentale, veniva inoltrato il certificato di ultimazione lavori e comunicato che, al termine del collaudo sarebbe stato trasmesso il certificato relativo;
- ^ prot. n. 47810 del 10/11/2010 con cui veniva comunicato che, in relazione alla sentenza del TAR Sardegna n° 2299/2010 veniva disposta la sospensione dei lavori di realizzazione degli impianti di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 52067 del 09/12/2010 con cui, in relazione all'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5441/2010 reg. ord. sosp. che sospendeva l'efficacia della sentenza del TAR Sardegna n° 2299/2010, veniva comunicata l'immediata sospensione dei lavori di realizzazione degli impianti di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 52081 del 09/12/2010 con la quale veniva trasmessa la proposta dell'ATI aggiudicataria dei lavori di realizzazione degli impianti di selezione e biostabilizzazione, inerente la regimazione e raccolta delle acque reflue, acque meteoriche e dei percolati relativi agli impianti ed alle aree di piazzale;
- ^ prot. n. 2966 del 24/01/2011 con cui, in riscontro alla nota prot. n. 47476 del 05/11/2010 veniva trasmesso copia del certificato di collaudo relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio del Modulo 5 e schema di calcolo delle garanzie finanziarie;

- ^ prot. n. 4113 del 31/01/2011 con cui venivano trasmesse le appendici delle garanzie finanziarie relative all'aumento di volumetria del Modulo 6 prestate per la gestione operativa e post-operativa;
- ^ prot. n. 6965 del 16/02/2011 con cui si trasmettono integrazioni alla proposta progettuale inerente la regimazione e raccolta delle acque reflue, acque meteoriche e dei percolati relativi agli impianti ed alle aree di piazzale degli impianti di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 11317 del 15/03/2011 con cui veniva richiesta proroga per la presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per l'avvio della coltivazione del Modulo 5;
- ^ prot. n. 19666 del 04/05/2011 con cui si richiedeva l'aumento delle volumetrie del Modulo 3bis per un quantitativo di 14.293 m³ da decurtare dalla volumetria complessivamente autorizzata nel progetto iniziale e contestuale proposta di calcolo per l'adeguamento delle garanzie finanziarie;
- ^ prot. n. 19892 del 05/05/2011 con cui veniva trasmessa la relazione annuale 2010;
- ^ prot. n. 20218 del 09/05/2011 con cui veniva trasmesso il terzo stato di avanzamento dello studio finalizzato alla redazione del modello geologico ed idrogeologico del sito;
- ^ prot. n. 25562 del 13/06/2011 con cui veniva trasmesso prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie da prestarsi per l'esercizio dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 25673 del 14/06/2011 con cui veniva comunicato l'avvio delle prove in bianco dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 28660 del 04/07/2011 con cui veniva comunicato l'avvio delle prove a caldo dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 30003 del 11/07/2011 con cui veniva richiesta l'autorizzazione del conferimento in discarica dei codici CER 191202 e 190501, a causa dell'impossibilità dell'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalla deferrizzazione dell'indifferenziato in uscita dal trituratore;
- ^ prot. n. 31414 del 19/07/2011 con cui veniva comunicata la modifica del codice CER attribuito ai materiali ferrosi separati dall'impianto di selezione da 191202 a 190501;
- ^ prot. n. 32542 del 27/07/2011 con cui venivano trasmesse le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa del Modulo 5 ed all'esercizio dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 46506 del 15/11/2011 con cui venivano trasmesse le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa del Modulo 3bis;
- ^ prot. n. 51692 del 22/12/2011 con cui veniva comunicato l'avvio delle prove a caldo per l'impianto di preselezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 2902 del 19/01/2012 con cui, contestualmente alla richiesta di

proroga della presentazione della domanda di modifica non sostanziale, veniva richiesta la convocazione di un tavolo tecnico per la discussione delle problematiche tecniche ad essa collegate;

- ^ prot. n. 3028 del 19/01/2012 contenente, relativamente al verbale di ispezione dell'ARPAS relativo alla visita ispettiva del 15/12/2011, chiarimenti sulle contestazioni rilevate;
- ^ prot. n. 3226 del 23/01/2012 con cui veniva comunicato l'avvio a regime dell'impianto di preselezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 3228 del 23/01/2012 con cui veniva presentata il modello geologico, idrogeologico ed ambientale del sito in ottemperanza all'art. 8 p.to 2 dell'AIA;
- ^ prot. n. 3433 del 24/01/2012 contenente l'ordinanza del Sindaco del Comune di Sassari n.4 del 19/01/2012 relativa all'autorizzazione all'emungimento di acqua dal pozzo con sigla PZ4 all'interno del sito di discarica;
- ^ prot. n. 4388 del 30/01/2012 con cui si trasmetteva la certificazione ISO 14001:2004 della Ladurner s.r.l., soggetto incaricato della gestione dell'impianto di preselezione e biostabilizzazione;
- ^ prot. n. 3228 del 22/01/2012 contenente integrazioni relative al modello idrogeologico e proposte sulle modalità di gestione delle acque meteoriche all'interno del sito;
- ^ prot. n. 9166 del 29/02/2012 con cui si richiedeva autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'AIA 1/2008 relativa alla realizzazione di una copertura in acciaio zincato per la protezione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nel sito;
- ^ prot. n. 12118 del 19/03/2012 contenente la comunicazione dell'esaurimento dei Moduli 3bis e 6, così come previsto all'art. 8 punto 3 dell'AIA;
- ^ prot. n. 15298 del 05/04/2012 con la quale venivano trasmesse le controdeduzioni al verbale dell'ARPAS n. 1387 del 17/01/2012;
- ^ prot. n. 14827 del 03/04/2012 con cui veniva trasmessa la fotografia del cartello posto all'ingresso del complesso IPPC, come da prescrizioni AIA e contestazione ARPAS;
- ^ prot. n. 17817 del 26/04/2012 con cui si richiedeva proroga alla presentazione della domanda di modifica non sostanziale e relativa documentazione;
- ^ prot. n. 20188 del 15/05/2012 con cui veniva trasmessa domanda di modifica non sostanziale dell'AIA n. 1/2008 e relativi allegati;
- ^ prot. n. 20742 del 18/05/2012 con cui veniva trasmesso il PMC aggiornato alla nuova configurazione degli impianti
- ^ prot. n. 25990 del 25/06/2012 contenente domanda di modifica non sostanziale redatta secondo le indicazioni della Determinazione Direttoriale RAS 1763/II del 16/11/2006 e relativi allegati;



- ^ prot. n. 46460 del 05/12/2012 con cui comunicava la presa in consegna provvisoria dei lavori di rifacimento della vasca di stoccaggio del percolato V1 e del laghetto E successivamente alle operazioni di svuotamento e impermeabilizzazioni dello stesso richieste;
- ^ prot. n. 1718 del 16/01/2013 con cui comunicava la non realizzabilità del progetto di recupero energetico del biogas, poiché non economicamente sostenibile, ed il conseguente mantenimento del sistema di termodistruzione in torcia del biogas in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs 36/2003;
- ^ prot. n. 4328 del 06/02/2013 con cui veniva richiesta autorizzazione al riutilizzo del biostabilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti conferiti in discarica;
- ^ prot. n. 15794 del 09/05/2013 con cui trasmetteva il mandato di pagamento degli oneri istruttori relativi all'aggiornamento dell'AIA n.1/2008;
- ^ prot. n. 23607 del 08/07/2013 con cui veniva trasmessa la relazione geofisica ad integrazione della documentazione presentata per la definizione del modello geologico, idrogeologico ed ambientale;

- VISTA** la nota della Regione Sardegna, Ass.to Difesa Ambiente, acquisita con prot. n. 48929 del 16/12/2008 con la quale si trasmettevano a questo Ente le copie delle polizze scadute e gli originali di quelle ancora valide, già volturate alla Provincia;
- VISTA** la nota della Servizio Tutela Atmosfera e Territorio della RAS prot. n. 10747 del 16/03/2009 con cui si precisavano le condizioni necessarie affinché il Comune di Sassari potesse procedere alla copertura dei moduli esauriti della discarica;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 14565 del 06/04/2009 con cui veniva concessa proroga, fino alla conclusione della procedura di appalto, relativamente alla presentazione del progetto dell'impianto di recupero energetico del biogas;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 38380 del 29/09/2009 con cui veniva concessa proroga fino al 30/12/2009 per la presentazione del modello idrogeologico, richiesta con la nota prot. n. 37598 del 23/09/2009;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Provincia di Sassari n°1 del 18/12/2009 con la quale si autorizzava l'avvio della campagna di attività per la triturazione, deferrizzazione e vagliatura dei rifiuti in ingresso all'impianto IPPC;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 4725 dell'8/02/2010 con la quale si autorizzava con prescrizioni l'utilizzo del sottovaglio per la copertura giornaliera della discarica;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 16699 del 22/04/2010 con la quale si autorizzava l'ampliamento di volumetria del Modulo 6 come modifica non sostanziale dell'AIA n°1/2008 in quanto non comportante incremento della volumetria complessiva autorizzata;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 26478 del 28/06/2010 con cui venivano accolte le appendici delle polizze relative alla gestione operativa dei moduli 2, 3, 3bis, 6, 7, 8, 9a e, per la gestione post-operativa, dei moduli 3bis,

26

6, 7 e 8;

- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 33303 del 23/08/2010 con la quale si relazionava in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal Comune di Sassari nel dicembre 2008 e si validavano le proposte di calcolo degli oneri di controllo;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 38046 del 29/09/2010 con la quale si comunicava al Comune di Sassari di procedere all'aggiornamento del PMC secondo le integrazioni e modifiche richieste da Arpas con la nota prot. n. 33303 del 23/08/2010;
- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 42678 del 25/10/2010 con la quale veniva trasmesso parere sulla valutazione dell'impatto acustico relativo al sistema integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Sassari;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 47476 del 08/11/2010 con cui, relativamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio della coltivazione del Modulo 5, si chiedeva integrazione del certificato di ultimazione lavori e del certificato di collaudo e si concordava sui calcoli delle garanzie finanziarie da prestare;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 51008 del 29/11/2010 con la quale si autorizzava l'ulteriore ampliamento di volumetria del Modulo 6 come modifica non sostanziale dell'AIA n°1/2008 in quanto non comportante incremento della volumetria complessiva autorizzata;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Provincia di Sassari n°1 del 25/01/2011 con la quale veniva autorizzato il conferimento di rifiuti senza previo trattamento nei settori 4, 5 e 6 della discarica, in attesa dell'avvio dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 2136 del 18/01/2011 con la quale si richiedevano integrazioni in merito alla proposta progettuale di regimazione e raccolta delle acque reflue, acque meteoriche e dei percolati relativi agli impianti ed alle aree di piazzale;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 5551 del 08/02/2011 con la quale si autorizzava la coltivazione del Modulo 5 per una volumetria di 310350,49 m³ nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA n°1/2008 e si approvava il prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie presentate;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 10446 del 08/03/2011 contenente parere favorevole in merito alla proposta progettuale di regimazione delle acque reflue condizionatamente all'ottemperanza della prescrizione sullo svuotamento del laghetto superficiale denominato E e dell'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dello stesso;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 19349 del 03/05/2011 con la quale veniva concessa proroga per la presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per l'avvio della coltivazione del Modulo 5;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 22134 del 19/05/2011 con la quale si autorizzava l'ampliamento di volumetria del Modulo 3bis come modifica non sostanziale dell'AIA n°1/2008 in quanto non comportante incremento della

86

volumetria complessiva autorizzata;

- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 27080 del 24/06/2011 con cui veniva approvato lo schema di calcolo delle garanzie finanziarie da prestarsi per l'esercizio dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n.31047 del 19/07/2011 con la quale si approvava, come modifica non sostanziale, il conferimento in discarica del codice CER attribuito ai materiali ferrosi separati dall'impianto di selezione con attribuzione del codice 190501;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Provincia di Sassari n°5 del 24/06/2011 con la quale veniva ordinato al Comune di Sassari lo smaltimento di rifiuti indifferenziati senza previo trattamento in discarica per un tempo di mesi 6 e comunque fino all'entrata in esercizio a regime dell'impianto di preselezione e biostabilizzazione;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 51289 del 20/12/2011 contenente l'autorizzazione, come modifica non sostanziale, all'esercizio temporaneo degli impianti di preselezione e biostabilizzazione e dell'impianto di compostaggio relativamente alle modifiche impiantistiche apportate in fase esecutiva rispetto al progetto approvato in AIA. Ulteriormente disponeva che il Comune di Sassari predisponesse la relativa domanda di modifica di AIA;
- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 51764 del 22/12/2011 con la quale comunicava l'avvenuta validazione del calcolo della tariffa relativa alle attività di controllo di cui al Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008;
- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 48986 del 30/11/2011 con la quale comunicava l'intenzione di svolgere in data 15/12/2011 visita ispettiva come prevista nel PMC dell'AIA 01/2008;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 7601 del 17/02/2012 con la quale veniva convocato un tavolo tecnico per la discussione delle problematiche della gestione di impianto evidenziate da ARPAS durante l'ispezione citata;
- VISTA** la nota della Regione Sardegna Assessorato Ambiente Servizio Tutela Atmosfera e del Territorio prot. n. 8768 del 27/02/2012 contenente indicazioni sull'esecuzione del monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche e chimico fisiche dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento del territorio regionale;
- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n.10071 del 06/03/2012 con la quale veniva trasmesso il verbale di attività ispettiva della visita effettuata in data 15/12/2011 e la conseguente relazione conclusiva;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 12527 del 20/03/2012 con cui veniva autorizzata, quale modifica non sostanziale, la realizzazione della copertura in acciaio zincato per la protezione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nel sito;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 13585 del 27/03/2012 con cui veniva fornito chiarimento sulla metodica da utilizzare per la determinazione dell'IRD;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 13606 del 27/03/2012 con la quale

102

veniva convocato un tavolo tecnico per la valutazione della proposta di modello idrogeologico presentato dal Comune di Sassari;

- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 13610 del 27/03/2012 con la quale si sollecitava la presentazione della domanda di modifica dell'AIA relativa alle variazioni apportate agli impianti di preselezione, biostabilizzazione e compostaggio;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 19624 del 10/05/2012 con la quale veniva trasmesso il verbale del tavolo tecnico del 02/03/2012 relativo alle problematiche della gestione di impianto evidenziate da ARPAS;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 22430 del 31/05/2012 con la quale veniva richiesta integrazione alla documentazione inviata unitamente alla domanda di modifica non sostanziale dell'AIA;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 27687 del 05/07/2012 con la quale si approvavano le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa dei Moduli 3bis e 5 e dell'impianto di preselezione e biostabilizzazione;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 27768 del 09/07/2012 con la quale si autorizzava la ripresa degli abbancamenti nell'area del Modulo 5 della discarica temporaneamente sospesi a causa dell'incendio sviluppatosi nei rifiuti abbancati;
- VISTA** la nota dell'Arpas, Dipartimento Provinciale di Sassari, prot. n. 3019 del 19/01/2012 contenente informativa sull'inosservanza alle prescrizioni dell'AIA n.01/2008;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 8801 del 12/03/2013 con la quale si comunicava che, al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio dell'aggiornamento dell'AIA n.1/2008, era necessario procedere al versamento degli oneri istruttori conseguenti;
- RILEVATO** che è stata trasmessa dal Gestore la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 8799 del 12/03/2013 con la quale veniva autorizzato con prescrizioni l'utilizzo del biostabilizzato come materiale di ricopertura giornaliera;
- VISTA** la nota della Provincia di Sassari prot. n. 18173 del 28/05/2013 con la quale, in relazione al procedimento di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA n. 1/2008 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva comunicato l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso;
- CONSIDERATO** che le modifiche di cui all'aggiornamento dell'AIA non costituiscono modifica sostanziale in quanto non comportano ai sensi dell'art. 5 comma I bis) della Parte II Titolo I del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 128/2010, "variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente". Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo, la modifica non comporta "incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa";

10/12

RITENUTO di dover aggiornare il provvedimento, oltre che in merito alla specifica richiesta di modifica non sostanziale, anche sulla base di attenuanze alle prescrizioni dello stesso, nonché a seguito di nuove disposizioni legislative sulla gestione dei rifiuti intervenute dopo il rilascio dell'AIA in oggetto;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

FATTI SALVI gli adempimenti del Gestore previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare quanto previsto ai commi 1, 2 e 3;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

DISPONE

di aggiornare l'AIA n. 1 del 22/09/2008, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, introducendo le modifiche di seguito indicate:

1. Si considerano integralmente sostituiti gli artt. 3 e 4 con i seguenti articoli:

ART. 3 Il Complesso IPPC, di proprietà del Comune di Sassari, è gestito da IRGESA scrl (società cooperativa costituita dalle società Riccoboni S.p.A. e Dott. Mario Ticca srl), iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari al n.251675 con P.IVA 02598960348; IRGESA ha depositato certificazione UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla consorzata società Riccoboni S.p.A.

Il Responsabile Tecnico della Gestione dell'impianto è l'Ing. Mauro Zavattarelli.

Il referente IPPC per il Comune di Sassari per l'impianto in argomento è l'Ing. Deborah Manca.

ART. 4 Il Complesso IPPC ha estensione totale pari a 245.169 m² ed è strutturato come di seguito:

La discarica per rifiuti non pericolosi ed urbani (attività IPPC 5.4), a seguito di modifiche non sostanziali richieste e ad oggi autorizzate, è così articolata:

Settori	Progetto generale [m ²]	Settori attuali	Situazione AIA 1/2008 [m ²]	Situazione attuale [m ²]	Superfici [m ²]	Provvedimento
1	225.318,82	1	172.000,00	172.000,00	17.085,00	AIA n° 1 del 22/09/08
2	205.712,94	2,3	486.084,00	486.084,00	30.305,00	AIA n° 1 del 22/09/08
3	210.821,18					
3bis	-	3bis	110.740,00	125.033,00	7.640,00	Nota prot. 22134 del 19/05/11
4	222.037,64	4	292.699,64	203.320,51	19.677,00	Non autorizzato
5	239.124,71	5	310.350,49	310.350,49	20.373,00	Prot. 5551 del 08/02/11
6	265.632,94	6	98.733,42	173.819,55	9.259,00	Prot. 51008 del 29/11/10
7	142.204,71	7	130.875,06	130.875,06	7.252,00	AIA n° 1 del 22/09/08
8	206.680,00	8	237.163,51	237.163,51	14.660,00	AIA n° 1 del 22/09/08
9a	200.467,06	9/a	79.353,88	79.353,88	9.254,00	AIA n° 1 del 22/09/08
			1.918.000,00	1.918.000,00	135.505,00	

con l'attuale situazione:

- ^ Settore 1: chiuso ed in post esercizio, con volumetria netta totale complessiva pari a 172.000 m³, è stato esaurito prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e pertanto non è adeguato allo stesso.
- ^ Settori 2-3, 3bis, 6, 7, 8, 9a: chiusi ed in post esercizio, in attesa di copertura definitiva.
- ^ Settore 5: attualmente in esercizio e di volumetria netta pari a 310.350,49 m³;
- ^ Settore 4: non ancora realizzato.

L'impianto di discarica è autorizzato ad effettuare le operazioni di smaltimento D1 e D5 di cui all'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

L'impianto di pre-selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato (attività IPPC 5.3) è autorizzato ad effettuare le operazioni D9 e D8 così come individuate all'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per una potenzialità di 244 t/giorno (pari a 73.200 t/anno) ed è inoltre autorizzato ad effettuare le operazioni di deposito preliminare (D15) all'interno dell'impianto di preselezione, nell'area adibita al conferimento, delle seguenti tipologie dei rifiuti: CER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati.

L'impianto di trattamento biologico della sostanza organica e compostaggio, attualmente in fase di completamento, è autorizzato ad effettuare le operazioni R3 ed R13 (così come individuate all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), come di seguito specificate:

R3 - potenzialità complessiva pari a 56,7 t/giorno (17.000 t/anno) di cui:

- 40 t/giorno (12.000 t/anno) per il trattamento biologico della sostanza organica da raccolta differenziata FOP;
- 16,7 t/giorno (5.000 t/anno) per il trattamento di sfalci e potature;

R13 - stoccaggio massimo istantaneo pari a 170 t, di cui:

- per la FOP nell'area di conferimento dell'impianto di compostaggio, una quantità massima di 120 t;
- per il verde strutturante nell'area esterna di conferimento dell'impianto di compostaggio, una quantità massima di 50 t;

2. Di sostituire l'art. 7 con il seguente:

ART.7 Tre mesi prima della messa in esercizio dell'impianto di Compostaggio, il Titolare dovrà darne comunicazione alla Provincia, all'ARPAS ed alla RAS Assessorato Difesa Ambiente Direzione Generale.

3. Di sostituire il punto 1 dell'art. 8 con il seguente:

1. Tre mesi prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio dovrà essere predisposto un nuovo Sistema di Gestione Ambientale Certificato (ISO 14001) da trasmettere alla Provincia di Sassari, all'ARPAS ed alla RAS Assessorato Difesa Ambiente Direzione Generale al quale il Gestore dovrà attenersi. Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà contenere le seguenti componenti:

- ^ Definizione di una politica ambientale;
- ^ Piano di Gestione operativa;

- ▲ Pianificazione e fissazione di obiettivi;
- ▲ Contenuti del Rapporto Ambientale annuale ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- ▲ Convalida del SGA adottato;
- ▲ Procedure di dismissione;
- ▲ Sviluppo di tecnologie pulite.

Il Sistema di Gestione Ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi ambientali e le procedure necessarie per la loro formazione ed addestramento. Il Titolare, in sede di rapporto annuale, dovrà relazione sulla eventuale attivazione di procedure e sul loro progresso, per l'adozione di sistemi di gestione ambientale certificati quali ISO 14000 o per l'adesione al regolamento EMAS, fornendo adeguate motivazioni alle eventuale decisione di non aderire a tali regolamenti.

Tre mesi prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio dovrà essere predisposto e trasmesso un nuovo Piano di Gestione Operativa (PGO) che dovrà esaminare come consentire di:

- ▲ garantire l'alimentazione delle linee di trattamento, il corretto funzionamento delle macchine, la prontezza degli interventi in caso di guasti;
- ▲ prevedere i possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente in seguito al malfunzionamento delle macchine e/o difficoltà al trattamento dei rifiuti;
- ▲ realizzare tutti i possibili recuperi/riutilizzi di materie prime e risparmi di energia;
- ▲ eseguire il controllo delle apparecchiature di difesa e monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle emissioni;
- ▲ eseguire le operazioni di gestione e manutenzione in modo da minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le operazioni di intervento manuale sulle macchine e gli apparati tecnologici;
- ▲ garantire la raccolta e la validazione dei dati, la predisposizione delle comunicazioni agli Enti di Controllo e al pubblico;
- ▲ attuare un controllo di gestione che permetta di verificare gli indici di rendimento dell'impianto in relazione agli obiettivi di progetto.

Il PGO dovrà inoltre contenere il piano di accettazione dei rifiuti in impianto ed in discarica, e dovrà obbligatoriamente specificare le seguenti informazioni:

- ▲ le categorie di rifiuti ed i relativi codici CER per i quali è autorizzato il conferimento nelle singole sezioni dell'impianto e nella discarica di servizio;
- ▲ le procedure di accettazione in discarica con le relative caratterizzazioni chimico fisiche.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/03 e dell'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere redatta annualmente una relazione descrittiva di tutte le operazioni effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Tale relazione, che dovrà essere inviata **entro il 30 Aprile di ogni anno** alla Provincia, all'ARPAS, ed alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- ▲ quantità, tipologia e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti in ingresso e loro andamento stagionale;
- ▲ prezzi di conferimento;
- ▲ volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- ▲ andamento dei flussi e del volume di percolato [mc/anno] e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- ▲ volume occupato e capacità residua nominale della discarica;

- ^ risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
- ^ risultati dei controlli sulle matrici ambientali e sulle emissioni, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

4. Di sostituire il punto 2 "Aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici" dell'art. 8 con il seguente:

Si ritiene parzialmente ottemperata la prescrizione relativa allo studio idrogeologico, tuttavia manca una sintesi dello stesso che approfondisca gli aspetti relativi alla gestione del problema del livello della falda rispetto alla superficie di scavo, nonché quelli relativi alle caratteristiche del fondo e delle pareti della discarica che dovranno garantire il rispetto dei requisiti indicati nel D.Lgs. 36/2003, in particolare per quanto riguarda la futura realizzazione del Settore 4.

5. Di eliminare dal paragrafo "Biogas" di cui al punto 3 dell'art. 8 la dicitura "Il Titolare è tenuto a produrre alla Provincia, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, il progetto di recupero energetico del biogas in cui sia presente uno studio di fattibilità da cui emerga l'effettiva produzione di biogas, l'efficienza di estrazione e la conseguente produzione di energia elettrica, la tipologia e potenzialità delle macchine da installare e le relative emissioni".

6. Di integrare il paragrafo "Discarica" di cui al punto 3 dell'art. 8 con le seguenti disposizioni:

I rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità definiti nel D.M. 27 settembre 2010 ed in ogni caso secondo le seguenti modalità operative:

- ^ caratterizzazione di base: effettuata dal produttore in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta l'anno. Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche nei casi e per le tipologie di rifiuti indicati nell'Allegato 1 paragrafo 4 del D.M. 27/09/10, nonché per quelli contenuti nella "lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'Allegato B della Delibera di G.R. n. 15/22 del 13/04/2010;
- ^ verifica di conformità (omologa): effettuata dal gestore, con frequenza minima annuale; i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base. Le determinazioni analitiche devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi dovrà essere opportunamente conservato, a disposizione dell'autorità competente, per un periodo di due mesi, presso la discarica o il laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi. Inoltre il gestore dovrà conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni;
- ^ verifica in loco: effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti, secondo le modalità previste dal D.M. 27/09/10. Qualora il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il gestore dell'impianto deve comunicarlo, entro e non oltre 24 ore, alla Provincia e ad ARPAS, trasmettendo copia del formulario di identificazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs 36/03;
- ^ qualora in sede di verifica all'atto di conferimento emergano delle difformità di un carico, la società in oggetto deve operare nelle seguenti modalità:
 - ^ non conformità meramente formali (ad es. errori di compilazione del formulario manifestamente formali): si procede con l'iscrizione in un registro delle non conformità degli estremi della difformità riscontrata;
 - ^ non conformità sostanziali, fatti salvi i casi di cui al punto successivo rispetto alle verifiche preliminari, ma tali da non impedire l'accettazione dei rifiuti presso l'impianto in quanto tipologia e codifica C.E.R. ammessa: si procede con la registrazione della non conformità in un apposito registro ed alla comunicazione alla Provincia. In tale caso deve inoltre essere rivista e ripetuta la procedura di verifica preliminare e la documentazione relativa deve

chiaramente indicare che si tratta di una revisione recante un riferimento alla documentazione originale. Per quanto attiene allo specifico carico di rifiuti risultato non conforme, esso deve essere caratterizzato anche analiticamente ex novo prima dell'avvio a lavorazione e/o impianti di destinazione finale;

- ✧ non conformità sostanziali che comportino la non accettabilità del rifiuto presso l'impianto e la restituzione al produttore o il reindirizzamento verso altro impianto regolarmente autorizzato: fatto salvo quanto disposto al successivo punto, il conferimento a terzo autorizzato può avvenire una sola volta e per i rifiuti che siano riconducibili ad una data procedura di omologazione; in caso di successiva anomalia, il carico deve essere restituito al mittente;
- ✧ errata classificazione del rifiuto (rifiuto pericoloso classificato come non pericoloso): immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

I rifiuti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.M. 27/09/10.

In ogni caso non dovranno essere smaltiti rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 e s.m.i., salvo le deroghe in esso comprese.

Possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

7. Di eliminare da "Elenco dei rifiuti conferibili" di cui al punto 3 dell'art. 8 il codice CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati e le diciture "Tali rifiuti potranno essere ammessi nella discarica fino alla realizzazione del nuovo impianto e, comunque, nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e della pianificazione regionale in materia.

È fatto divieto di trattamento di scarti di macellazione e rifiuti di origine animale.

Presso gli impianti dovranno essere tenuti, ai sensi dell'art 190 del D.Lgs n. 152/2006, compilati secondo le tempistiche ivi previste, i registri di carico e scarico dei rifiuti, per le tipologie di rifiuti in entrata ed in uscita, indicanti le informazioni previste dalla normativa vigente (quantitativi, CER, provenienza, eventuali annotazioni, ecc.)."

8. Di sostituire i paragrafi "Selezione dei rifiuti urbani" e "Sezione di trattamento aerobico e compostaggio di qualità" di cui al punto 3 dell'art. 8, il punto 4 "Stoccaggi", il paragrafo "Biofiltri" del punto 5 e le diciture del punto 7 "Gestione delle acque"

"Le acque meteoriche di dilavamento dell'impianto di selezione/stabilizzazione/produzione di compost dovranno essere convogliate all'impianto di pretrattamento in loco, ovvero ad idoneo impianto di pretrattamento, dimensionato sulla base della superficie occupata dall'impianto, dotato di sistema per lo sfioro ai fini della gestione delle acque di prima e di seconda pioggia."

"Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione dei fabbricati e delle aree di carico e scarico.

Devono essere mantenute pulite le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché."

con le seguenti prescrizioni:

08

a) Impianto di preselezione e biostabilizzazione:

ACCETTAZIONE RIFIUTI

1. I rifiuti aventi codice CER 200301 sono gli unici autorizzati in ingresso all'impianto di preselezione e biostabilizzazione e dovranno essere conferiti all'interno del fabbricato, dopo la pesatura, nell'apposita area dedicata alla ricezione (operazione D15);
2. Il controllo dei rifiuti in ingresso deve essere mirato all'accertamento della presenza dei documenti di accompagnamento ed alla verifica della loro corretta compilazione e della conformità del carico alla tipologia di rifiuti conferiti mediante controllo visivo. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Sassari e ad A.R.P.A.S. Dipartimento di Sassari entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione. Il Gestore deve altresì sorvegliare il rispetto, da parte del trasportatore, delle norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e di perdite dei rifiuti; in fase di scarico, inoltre, gli eventuali materiali non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata.
3. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti deve avvenire secondo i criteri del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
4. All'atto di conferimento di un carico di rifiuti, il Gestore deve procedere alla verifica del singolo carico in termini di rispondenza a quanto definito dal produttore e riportato nei documenti di accompagnamento.
5. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti, la loro vagliatura e il trasferimento delle frazioni separate dovranno essere condotte in modo da non provocare dispersione degli stessi.
6. I sovvalli (CER 191212), il biostabilizzato (CER 190503) e i rifiuti separati dal deferrizzatore, contraddistinti con il codice 19.05.01, prodotti in impianto dovranno essere conferiti, nel rispetto del D.M. 27 settembre 2010, alla discarica di servizio dell'impianto. La movimentazione dei rifiuti prodotti è condizionata alla registrazione degli stessi in apposito registro.
7. I sovvalli e gli altri scarti della selezione meccanica devono essere avviati alla fase di pressatura prima di essere destinati allo smaltimento il biostabilizzato prodotto dall'impianto di selezione e stabilizzazione deve essere allontanato giornalmente e potrà essere conferito in discarica, come materiale di copertura giornaliera, solo se avrà raggiunto un indice respirometrico dinamico (metodo Diprove) non superiore a $1000 \text{ mgO}_2 \times \text{kgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$ oppure un indice respirometrico statico (metodo UNI 10780) non superiore a $400 \text{ mgO}_2 \times \text{kgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$.
8. I rifiuti separati dal deferrizzatore, contraddistinti con il codice 19.12.02, materiali ferrosi provenienti dalla selezione meccanica, per poi essere destinati ad operazioni di riciclo/recupero in impianti esterni devono essere stoccati in cassoni scarrabili ubicati in idonee aree attrezzate.
9. Dovranno essere svolte, con cadenza trimestrale, le analisi merceologiche sul secco residuo in ingresso, sul sovrullo e sullo stabilizzato prodotti, in conformità alla circolare regionale n. 1807 del 26/01/2009 e ss.mm.ii. Le relative analisi dovranno essere trasmesse alla Provincia, alla Regione Sardegna ed all'ARPAS entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento utilizzando i modelli predisposti da ARPAS.
10. La data di esecuzione dei campionamenti finalizzati alle analisi merceologiche dovrà essere comunicata, con almeno 10 giorni di preavviso, alla Provincia ed all'ARPAS.

PA

11. Devono essere minimizzati i tempi per le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti, ovvero le aree di sosta dei mezzi per lo scarico devono essere tenute sempre pulite; devono essere presi accorgimenti per impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e dalle macchine di trattamento per mantenere la pulizia degli ambienti
12. Durante le fasi di lavorazione e di scarico dei rifiuti nel reparto ricezione, devono essere sempre tenuti chiusi i portoni di ingresso per evitare la dispersione di odori.

MISURE PER LA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI

ARIA

- Emissioni diffuse

13. Deve essere assicurata la piena efficienza dei sistemi di contenimento delle polveri, degli odori e dei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.
14. Per il contenimento delle emissioni diffuse e al fine di garantire l'assenza di molestie olfattive, devono essere adottate le soluzioni tecniche e gestionali che limitino la produzione di odori e polveri. Ed in particolare negli ambienti chiusi ove vengono svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti o il loro stoccaggio devono essere previsti opportuni ricambi d'aria. Il numero deve essere pari o superiore a 3 ricambi d'aria per ora.
15. Per i n. 2 biofiltri a servizio dell'impianto di preselezione/biostabilizzazione, il Gestore dovrà effettuare un controllo semestrale per i parametri indicati nel PMC. Le prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare, sono le seguenti:
 1. l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 2. i gas devono avere una temperatura ottimale per l'attività biologica (25-35°C);
 3. deve essere presente un allarme di bassa temperatura che può danneggiare il filtro e la popolazione microbica;
 4. il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato;
 5. il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;
 6. si deve controllare giornalmente la temperatura, l'umidità del gas uscente e la pressione all'ingresso del filtro.
 7. In ogni caso i biofiltri per il trattamento delle arie esauste, devono essere mantenuti in perfetta efficienza per cui dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

16. I valori limite per le emissioni dei biofiltri sono i seguenti:

Inquinante	Valore limite di emissione
Composti azotati (espressi come NH ₃)	5 mg/Nm ³
Composti solforati (espressi come H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Odore (unità odorimetriche)	300 UO/Nm ³

10

ACQUA

Acque di prima e seconda pioggia:

17. Prima pioggia: le acque meteoriche delle strade e dei piazzali devono essere inviate alla vasca di prima pioggia per la separazione dell'eventuale sabbia/limo (per sedimentazione) e dagli eventuali oli/grassi (per flottazione).
18. Seconda pioggia: le acque meteoriche delle strade e dei piazzali, successive a quelle di prima pioggia (eccedenti i primi 5 mm), possono essere recapitate nella vasca di raccolta del percolato per il riciclo all'interno del processo produttivo. Tale modalità di gestione configurerà le suddette acque quali percolati. In alternativa tali acque possono essere recapitate nella Vasca E.
19. Acque dei tetti: le acque meteoriche provenienti dai tetti (non inquinate) raccolte dalla rete ad esse dedicata, possono essere conferite nella vasca antincendio o in alternativa scaricate direttamente nella Vasca E.
20. Acque di processo (CER 161002): tutti i liquidi provenienti dalle zone di conferimento dei rifiuti, dalle zone di movimentazione, gestione dei rifiuti, lavaggio dei piazzali e lavaggio ruote degli automezzi che circolano in impianto, devono essere captati mediante l'apposita rete dedicata alla captazione del percolato. Tali rifiuti liquidi devono essere sempre destinati alle vasche V1, V2 e V3 di raccolta del percolato per poi essere prelevati ed allontanati verso un impianto di depurazione esterno. In nessun caso i percolati potranno essere recapitati verso la vasca antincendio/acque industriali, né comunque recapitati verso corpi idrici e/o suolo.
21. Deve essere previsto un idoneo pozzetto per il campionamento ed il controllo di ciascuna diversa tipologia di reflujo prodotto dall'impianto prima dello scarico nelle vasche V1, V2 e V3. In particolare i pozzetti devono essere costantemente accessibili, segnalati con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni" e a disposizione degli organi di vigilanza;
22. deve sempre essere assicurata la pulizia di tutte le reti di captazione ed allontanamento;

b) Impianto Compostaggio

GESTIONE RIFIUTI

23. I rifiuti ammessi all'ingresso nell'impianto di compostaggio sono quelli aventi codici CER 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense", 20.02.01 "Rifiuti biodegradabili", 20.03.02 "Rifiuti del mercato" e dovranno essere conferiti all'interno del fabbricato, dopo la pesatura, nell'apposita area dedicata alla ricezione (operazione di messa in riserva - R13). Per evitare la formazione di odori il materiale in ingresso dovrà essere lavorato in continuo e l'area dedicata allo stoccaggio dovrà quindi essere utilizzata esclusivamente per il conferimento del singolo carico da avviare a lavorazione o nei momenti di fermo impianto.
24. La capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non deve mai essere superata; gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi.
25. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, così come le operazioni di vagliatura,



devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, condotte in modo da evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi al fine di evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive e rispettare le norme igienico-sanitarie.

26. Dovranno essere eseguite le analisi merceologiche sul rifiuto in ingresso, con le modalità e le cadenze stabilite dall'Amministrazione Regionale con la Circolare n.6201 del 15 marzo 2012. In particolare:
27. dovranno essere svolte le analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso aventi codice CER 200108; i campioni su cui effettuare le analisi dovranno essere rappresentative dei conferimenti medi, nel giorno di riferimento, della frazione organica (scarto alimentare);
28. il campionamento deve seguire il metodo IRSA CNR NORMA CTI-UNI 9246, così come implementato nell'allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 568/2005.
29. Devono essere minimizzati i tempi per le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti; le aree di sosta dei mezzi per lo scarico devono essere tenute sempre pulite.
30. Durante le fasi di lavorazione e di scarico dei rifiuti nel reparto ricezione, devono essere sempre tenuti chiusi i portoni di ingresso per evitare la dispersione di odori.

MISURE PER LA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI

ARIA

Emissioni diffuse

31. Deve essere assicurata la piena efficienza dei sistemi di contenimento delle polveri, degli odori e dei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.
32. Il trattamento dei rifiuti deve avvenire sempre all'interno del capannone dedicato e con tutti i punti di accesso chiusi; all'interno del capannone il sistema di aerazione forzata deve mantenere costantemente una leggera depressione che impedisca la fuoriuscita degli odori.
33. Per il contenimento delle emissioni diffuse e al fine di garantire l'assenza di molestie olfattive, devono essere adottate le soluzioni tecniche e gestionali che limitino la produzione di odori e polveri. Ed in particolare negli ambienti chiusi ove vengono svolte le operazioni di trattamento dei rifiuti o il loro stoccaggio devono essere previsti opportuni ricambi d'aria. Il numero deve essere pari o superiore a 3 ricambi d'aria per ora.
34. Per i n. 2 biofiltri a servizio dell'Impianto di compostaggio, il Gestore dovrà effettuare un controllo semestrale per i parametri indicati nel PMC. Le prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare, sono le seguenti:
 1. l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 2. i gas devono avere una temperatura ottimale per l'attività biologica (25-35°C);
 3. deve essere presente un allarme di bassa temperatura che può danneggiare il filtro e la popolazione microbica;
 4. il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato;
 5. il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;

103

6. si deve controllare giornalmente la temperatura, l'umidità del gas uscente e la pressione all'ingresso del filtro.
7. In ogni caso i biofiltri per il trattamento delle arie esauste, devono essere mantenuti in perfetta efficienza per cui dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

35. I valori limite per le emissioni dei biofiltri sono le seguenti:

Inquinante	Valore limite di emissione
Composti azotati (espressi come NH ₃)	5 mg/Nm ³
Composti solforati (espressi come H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Odore (unità odorimetriche)	300 UO/Nm ³

ACQUA

Acque di prima e seconda pioggia:

36. Prima pioggia: le acque meteoriche delle strade e dei piazzali devono essere inviate alla vasca di prima pioggia per la separazione dell'eventuale sabbia/limo (per sedimentazione) e dagli eventuali oli/grassi (per flottazione).
37. Seconda pioggia: le acque meteoriche delle strade e dei piazzali, successive a quelle di prima pioggia (eccedenti i primi 5 mm), possono essere recapitate nella vasca di raccolta del percolato per il riciclo all'interno del processo produttivo. Tale modalità di gestione configurerà le suddette acque quali percolati, che andranno gestiti così come indicato nel presente articolo. In alternativa tali acque possono essere recapitate nella Vasca E.
38. Acque dei tetti: le acque meteoriche provenienti dai tetti (non inquinate) raccolte dalla rete ad esse dedicata, possono essere conferite nella vasca antincendio o in alternativa scaricate direttamente nella Vasca E.
39. I percolati raccolti all'interno delle biocelle potranno essere riciclati e riutilizzati per la bagnatura dei rifiuti durante il processo di degradazione in biocella. Tutti i restanti percolati raccolti dalle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti attraverso la rete dedicata devono essere convogliati nella vasca di raccolta della sezione di compostaggio e da lì inviati alle vasche di stoccaggio percolati V1, V2 e V3 del complesso IPPC.
40. Deve essere previsto un idoneo pozzetto per il campionamento ed il controllo di ciascuna diversa tipologia di refluo prodotto dall'impianto prima dello scarico nelle vasche V1, V2 e V3. In particolare i pozzetti devono essere costantemente accessibili, segnalati con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni" e a disposizione degli organi di vigilanza.
41. La rete di captazione del percolato, così come la rete di captazione delle acque di piazzale, dovranno essere mantenute sempre in perfetta efficienza attraverso controlli e pulizie periodiche ravvicinate.
42. La gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di recupero e messa in riserva, così come la gestione delle materie individuabili quali sottoprodotti, dovrà avvenire nel

rispetto della normativa di settore; in particolare, qualora le materie o i rifiuti non vengano reimmessi in testa al processo, si dovrà provvedere al loro recupero o smaltimento con attribuzione degli opportuni codici CER.

43. Nel rispetto delle indicazioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sezione Rifiuti Urbani della RAS, dovrà essere eseguito il test respirometrico nelle seguenti fasi del processo:

1. il materiale in uscita dalla fase di biostabilizzazione accelerata (ACT) dovrà avere un indice respirometrico dinamico IRD non superiore a $1200 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$, oppure un indice respirometrico statico IRS non superiore a $500 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$
2. il compost di qualità prodotto dovrà avere un indice respirometrico dinamico IRD non superiore a $500 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$, oppure un indice respirometrico statico IRS non superiore a $200 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$.
3. Possono essere eseguite le analisi dell'IRD secondo il metodo DiProVe o in alternativa le analisi dell'IRS secondo il metodo UNI 10780 (con determinazioni almeno in triplo e risultati riferiti all'unità di massa di solidi totali).

44. Il compost di qualità prodotto dovrà rispettare, ai soli fini della commercializzazione, i parametri di cui al D.Lgs. n. 75/2010.

45. Il compost fuori specifica prodotto (CER 190503) dovrà essere conferito alla discarica di servizio dell'impianto; esso dovrà avere un indice respirometrico dinamico IRD non superiore a $1000 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$, oppure un indice respirometrico statico IRS non superiore a $400 \text{ mgO}_2 \text{ kgSV}^{-1} \text{ h}^{-1}$

46. È fatto obbligo al Gestore di comunicare a questi Uffici, con 3 mesi di preavviso, le giornate stabilite per l'avvio delle prove in bianco, l'avvio delle prove a caldo e l'entrata a regime dell'impianto. Quest'ultima dovrà avvenire comunque entro 3 mesi dalla messa in esercizio.

47. Eventuali rilevanti anomalie o malfunzionamenti riscontrati nella gestione dell'impianto ed eventuali fermate non programmate dello stesso dovranno essere immediatamente segnalati a questi Uffici.

9. Di sostituire il punto 12 " Piano di Monitoraggio e Controllo" dell'art.8 con il seguente:

Entro 60 gg dalla ricezione del presente provvedimento, il gestore è tenuto a ripresentare, alla Provincia e ad ARPAS (organo competente per la validazione), il Piano di Monitoraggio e Controllo. Per la redazione del PMC è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in maniera di sistemi di monitoraggio", inserite nel D.M. Del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate.

Il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli riportati nell'ultimo PMC presentato, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

10. Di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni, termini e raccomandazioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1 del 22/09/2008.

La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, non esime il gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Servizio V - Valutazioni ambientali, AIA, Opere Idrauliche
Ing. Vittorio Cabras *V. Cabras*
Ing. Viviana Saba *V. Saba*

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zera *A. Zera*

